



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo
Ufficio Antimafia

Al Sig. Presidente della Provincia	Treviso
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia	Loro sedi
Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana	Treviso
Ai Sigg.ri Dirigenti degli Enti Pubblici della provincia	Loro sedi
Al Sig. Presidente della C.C.I.A.A.	Treviso
Al Sig. Presidente Assindustria Veneto Centro	Treviso
Ai Sigg.ri Presidenti degli Ordini Professionali della provincia	Loro sedi

Oggetto: D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.) e convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 2020, n. 228, S.O.)

Pervengono allo scrivente Ufficio diverse sollecitazioni da più parti in merito al rilascio della documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni). Si ritiene pertanto opportuno dare notizia delle modifiche introdotte a suo tempo dal **D.L. 76/2020 convertito, con modifiche, con L. 120/2020** al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Come noto, il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora in avanti Codice Antimafia), prevede¹ che il rilascio sia **immediatamente** conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia quando **non** emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o, nel caso delle informazioni, un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo disposto normativo.

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o, nel caso delle informazioni, di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la documentazione antimafia **entro trenta giorni dalla data della consultazione**².

Decorso tale termine, ovvero (per le informazioni) *nei casi di urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede anche in assenza della documentazione antimafia*. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le

¹ rispettivamente agli artt. 88, comma 1 (comunicazioni) e 92, comma 1 (informazioni) del Codice Antimafia

² vedasi artt. 88, comma 4 (comunicazioni) e 92, comma 2 (informazioni) del Codice Antimafia



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo
Ufficio Antimafia

altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva, fatta salva la possibilità di revocare le autorizzazioni e le concessioni o di recedere dai contratti in caso di adozione di provvedimenti interdittivi antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite³.

L'art.3 c.1 del citato **D.L. 76/2020** ha disposto che, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'*urgenza* e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Codice Antimafia nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati.

L'art.3 c.2 del citato D.L. ha, altresì, stabilito che, sempre fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della *informativa liberatoria provvisoria*, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, del Codice Antimafia: tale informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.

IL PREFETTO
(Stdoti)



³ vedasi artt. 88, comma 4-bis (comunicazioni) e 92, comma 3 (informazioni) del Codice Antimafia